



Comune di Cutro

Provincia di Crotone

COPIA

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

Determina R.G. n. 683 del 31/08/2023

R.I. n. 177 del 31/08/2023

Oggetto: Istituzione Servizio di Reperibilità per il personale assegnato all'Area LL.PP. e Manutenzione (art. 24 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)_Periodo: Settembre 2023

CIG:

Visti:

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i Poteri della Giunta Comunale n. 42 del 28-04-2022 con cui è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-04-2023 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12-06-2023 con cui è stato approvato il piano triennale lavori pubblici 2023/2025 ed il piano biennale dei beni, servizi e forniture 2023/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12-06-2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12-06-2023 con cui è stato Approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art 10 del D.Lgs n. 118_2011) e i relativi allegati;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i Poteri della Giunta Comunale n. 17 del 24-02-2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2022-2024 ed il piano della performance 2022;
- il Decreto della Commissione Straordinaria n. 11 del 27/10/2022 con la quale il sottoscritto, Ing. Ferdinando Iacovino, è stato nominato, a far data dal 01/11/2022, Responsabile dell'Area 4 Lavori Pubblici del Comune di Cutro;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del

D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Premesso

Che il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 disciplina gli istituti contrattali delle turnazioni e della reperibilità, in particolare:

- l'articolo 23 stabilisce i criteri generali sull'istituzione dei turni giornalieri di lavoro e la relativa indennità, nella forma della maggiorazione oraria, a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 24 stabilisce i criteri generali sull'istituzione del servizio di pronta reperibilità al di fuori dell'orario di servizio e la relativa indennità;

Che pertanto, ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018 per le aree di pronto intervento individuate dagli Enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità”;

Che:

- il servizio di cui sopra è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67;
- tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- in caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti;
- ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari;
- in sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00;
- l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato, è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10,0 %;
- qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa;
- nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto;
- la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale;
- in caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38- bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4;
- la disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000;

Atteso che:

- l'orario di servizio degli uffici comunali si articola, in questo Ente, sulla settimana corta con l'apertura degli uffici dal lunedì al venerdì e chiusura il sabato, fatta eccezione per il servizio Manutentivo;
- a tal proposito, questo Settore intende aumentare la possibilità di erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza a fronte delle numerose emergenze che puntualmente si verificano, che determinano un oggettivo disagio alla popolazione;

Dato atto che:

- il servizio di cui al presente atto verrà svolto al di fuori del normale orario di lavoro per il mese di Settembre

2023;

- i dipendenti coinvolti nel servizio di pronta reperibilità sono preventivamente individuati dal Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione;
- il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo a personale dipendente che dia la propria disponibilità, privilegiando il criterio della partecipazione volontaria;
- nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con tale personale, il Responsabile del Servizio provvede alla copertura dei turni scoperti mediante il personale idoneo del settore, sulla base della figura professionale richiesta;
- la definizione dei turni di reperibilità tiene conto non solo del principio di rotazione tra i dipendenti interessati ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con particolare riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali. In ogni caso, lo stesso dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata;
- il limite di sei turni è da intendersi come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di un arco temporale di 24 ore;
- il dipendente, individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, ha l'obbligo di porsi in condizione di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere, entro trenta minuti dalla chiamata, ad attivare il servizio o a raggiungere il posto di lavoro assegnato ovvero il diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento. Il dipendente, a tal fine, tiene acceso il telefono dall'inizio alla fine del turno di reperibilità;
- il dipendente addetto al turno di reperibilità deve segnalare al proprio responsabile, con la massima tempestività e possibilmente durante l'orario di ufficio, eventuali impedimenti di natura eccezionale ed imprevedibile, debitamente motivati, in modo da consentirne l'eventuale sostituzione;
- con cadenza periodica saranno programmati incontri tecnici per verificare ed analizzare le procedure di intervento allo scopo di confermare ed eventualmente rimodulare segmenti operativi in vista di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio;

Preso atto che

sono esclusi dal servizio di reperibilità:

- i dipendenti che non possono garantire l'attivazione del servizio entro trenta minuti dalla chiamata;
- i dipendenti legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro prevista dalla legge o dal CCNL (es: malattia, congedo di maternità, aspettativa...);
- i dipendenti in ferie;
- i dipendenti cui sia stata riconosciuta specifica limitazione lavorativa dal medico competente dell'Ente;

Che sono esonerati dal servizio di reperibilità, su richiesta dell'interessato:

- i dipendenti genitori di figli minorenni disabili che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/92;
- le lavoratrici nei casi di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 e le lavoratrici madri e i lavoratori padri nei casi di cui al medesimo art. 53, comma 2;
- i dipendenti, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi ovvero per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere a confermare per l'Ufficio Tecnico – Area “LL.PP. e Manutenzione” la turnazione ed il servizio di pronta reperibilità in ossequio alle norme contrattuali vigenti per le motivazioni di cui sopra sulla scorta del piano presentato dall'UTC relativamente al mese di Settembre 2023, allegato alla presente sub “A”;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 del 2023.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- regolamento comunale sui controlli interni;
- lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO CHE**, a decorrere dall'1.09.2023 e fino al 30.09.2023, con riserva per il prosieguo di una più organica regolamentazione in via permanente dell'istituto, giusto CCDI 2022 , è operativo il servizio di reperibilità di cui in premessa, con turnazione stabilita negli allegati al presente atto, per l'assolvimento delle competenze proprie del settore durante il periodo considerato al fine di ovviare con prontezza alle numerose emergenze che si verificano.
2. **DI DARE ATTO** che non sono ammesse - e pertanto non possono essere prese in considerazione - come chiamate in reperibilità quelle legate ad interventi programmabili nel tempo e che il servizio di reperibilità è operativo negli orari in cui non è previsto il servizio ordinario.
3. **DI STABILIRE CHE** al personale in reperibilità verrà corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 23, commi 1, e 4, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 11, del CCNL del 5.10.2001) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro. Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo anche rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità.
4. **DI DISPORRE CHE** ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.
5. **DI STABILIRE INOLTRE CHE** gli oneri finanziari necessari per il pagamento delle specifiche indennità sono previsti nel fondo delle risorse decentrate variabili, Capitolo 1583-Impegno n.358/2022, costituito e destinato a tal fine con CCDI parte Economica e Normativa sottoscritto in data 22 Dicembre 2022, di destinazione delle risorse decentrate.
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
7. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
8. **DI DISPORRE CHE** il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
9. **DI DISPORRE**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Ferdinando Iacovino

Il Responsabile di Area
f.to Ing. Ferdinando Iacovino

